

## REGOLAMENTO (CE) N. 1151/1999 DELLA COMMISSIONE

del 1º giugno 1999

relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla trasformazione nella Comunità e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 515/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

(1) considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte ai fini della trasformazione nella Comunità;

(2) considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dai regolamenti della Commissione (CEE) n. 2173/79<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95<sup>(4)</sup>, (CEE) n. 3002/92<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96<sup>(6)</sup>, e (CEE) n. 2182/77<sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

(3) considerando che, per garantire una vendita regolare e permanente, è necessario applicare in particolare le disposizioni di cui al titolo I del regolamento (CEE) n. 2173/79;

(4) considerando che, per garantire una gestione economica delle scorte, è necessario disporre che gli organismi d'intervento vendano innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo;

(5) considerando che è opportuno derogare al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale norma crea in alcuni Stati membri;

(6) considerando che per garantire il miglior controllo possibile sulla destinazione delle carni bovine d'intervento occorre prevedere, oltre alle misure fissate

dal regolamento (CEE) n. 3002/92, misure di controllo basate su verifiche fisiche quantitative e qualitative;

(7) considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 515/1999 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 958/1999<sup>(9)</sup>;

(8) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita, ai fini della loro trasformazione nella Comunità, dei prodotti d'intervento acquistati ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 per un volume approssimativo di:

- 200 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento olandese;
- 2 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento tedesco;
- 1 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento austriaco;
- 1 380 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento danese;
- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 2 000 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento italiano;
- 1 500 tonnellate di carni bovine non disossate, detenute dall'organismo d'intervento spagnolo;
- 3 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese;
- 1 500 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento francese;
- 9 000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate concernenti i prodotti e i prezzi di vendita.

<sup>(1)</sup> GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 28.7.1997, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

<sup>(5)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

<sup>(6)</sup> GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.

<sup>(7)</sup> GU L 251 dell'1.10.1977, pag. 60.

<sup>(8)</sup> GU L 61 del 10.3.1999, pag. 8.

<sup>(9)</sup> GU L 119 del 7.5.1999, pag. 12.